

ASSOCIAZIONE LECCHESE PER L'AIUTO AI GIOVANI CON DIABETE

STATUTO

TITOLO I

Costituzione dell'Associazione – Sede –

Art.1

E' costituita un'associazione senza scopo di lucro denominata “ASSOCIAZIONE LECCHESE PER L'AIUTO AI GIOVANI CON DIABETE” organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus); in breve “ AGD LECCO ONLUS”.

Art.2

L'Associazione ha sede in Lecco, Via dell'Eremo, 9/11, c/o sc Pediatria Ospedale Manzoni.

TITOLO II

Oggetto Sociale

Art.3

L' Associazione

- Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- Svolge soltanto le attività indicate nel successivo elenco e quelle ad esse direttamente connesse;
- Non distribuisce, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza.
- Impegna gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse;

e si propone i seguenti fini:

- promuovere e favorire con ogni mezzo la conoscenza del diabete di tipo 1 (diabete giovanile), al fine di favorirne la diagnosi precoce e la cura efficace dei giovani che ne sono colpiti;
- sensibilizzare gli organismi politici, amministrativi e sanitari al fine di migliorare l'assistenza ai giovani diabetici e alle loro famiglie;
- favorire e promuovere una concreta solidarietà alle e tra le famiglie;
- suggerire, promuovere e sviluppare iniziative per assicurare adeguati mezzi di assistenza ai giovani e alle loro famiglie;
- promuovere iniziative ricreative per i giovani diabetici: corsi, pubblicazioni e conferenze;
- collaborare con il Dipartimento di Pediatria dell'Ospedale di Lecco per la soluzione di problematiche relative alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale medico ed infermieristico nel campo della diabetologia pediatrica;
- l'Associazione non ha scopo di lucro;

Quanto indicato nel presente articolo, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n°460.

TITOLO III

Anno Sociale – Durata

Art.4

L'anno sociale ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Art.5

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato non essendovi limiti alla sua finalità. Essa si estinguerà oltre che per le cause previste dalla legge anche per delibera dell'Assemblea dei Soci con la maggioranza di almeno tre quarti degli associati.

TITOLO IV

Composizione dell'Associazione

Art.6

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone di ambo i sessi che ne facciano domanda. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione.

La domanda può essere rigettata dal Consiglio Direttivo, con decisione motivata.

Con la presentazione della domanda il Candidato si impegna ad uniformarsi allo Statuto Sociale ed all'eventuale Regolamento interno.

L'associazione esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, pur garantendo il diritto di recesso.

Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- morte;
- indegnità deliberata dal consiglio direttivo. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

Art.7

I canoni delle quote sociali vengono fissati dall'Assemblea Generale di anno in anno. La quota sociale è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.8

La qualità di socio decorre dall'inizio del mese in cui il richiedente viene ammesso a far parte dell'Associazione e s'intende tacitamente rinnovata con il rinnovo del versamento della quota sociale annuale.

Art.9

Tutti i soci dell'Associazione hanno diritto:

1. Partecipare all'Assemblea Generale dell'Associazione con diritto di voto.
2. Essere eletti a far parte del Consiglio Direttivo.
3. Fruire dei servizi previsti per i soci secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art.10

I soci dovranno pagare le quote sociali e qualsiasi altra somma dovuta entro i termini prescritti dal Consiglio Direttivo e a svolgere il lavoro preventivamente concordato.

TITOLO V

Patrimonio

Art.11

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
- b) le quote sottoscritte dai soci e versate ogni anno dagli stessi
- c) i contributi di Enti Pubblici o Aziende Private, simpatizzanti e sostenitori
- d) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti
- e) autofinanziamento derivante da iniziative promozionali (artistiche, culturali e sportive) e di sensibilizzazione
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) introiti derivanti da convenzioni.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal consiglio direttivo

TITOLO VI
Organi dell'Associazione
Art.12

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo

L'Associazione, nell'ambito del proprio Statuto, è retta dalle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e dal Consiglio Direttivo dal quale è amministrata.

Essa è presieduta legalmente dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente più anziano o, in caso di assenza o impedimento anche di questo, dall'altro Vice Presidente.

Art.13

L'Assemblea Generale ordinaria dei Soci è convocata almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile per la relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, per l'elezione del Consiglio Direttivo, che durerà 3 anni, e per discutere gli argomenti all'ordine del giorno.

Inoltre sono di competenza dell'Assemblea Generale ordinaria:

- 1) le modifiche dello Statuto
- 2) ogni altro atto dell'Associazione che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporre alla deliberazione di tutti i soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vi intervenga almeno la metà dei soci. L'Assemblea potrà, però, essere ritenuta valida, in seconda convocazione, mezz'ora dopo, con qualunque numero di intervenuti e delibera a maggioranza degli intervenuti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o, in sua assenza, od impedimento, dal Vice Presidente più anziano presente.

L'invito all'Assemblea deve essere comunicato ad ogni socio almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione, per iscritto ed unitamente all'ordine del giorno.

Si dovranno inserire nell'ordine del giorno le proposte scritte presentate da uno o più soci purché non contrarie alle leggi e se appoggiate da almeno 5 soci.

Per modificare l'Atto Costitutivo o lo Statuto occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta.

Art.14

L'Assemblea Generale, inoltre, può essere convocata quando la richieda il Consiglio Direttivo per trattare argomenti importanti ed urgenti; deve essere altresì convocata quando almeno un decimo dei soci ne faccia motivata domanda.

Art.15

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 11 membri dei quali un Presidente e due Vice Presidenti. Vengono eletti i primi candidati che nelle votazioni riportano il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti ha la prevalenza il più anziano.

Fra gli eletti saranno assegnate, a scrutinio segreto, le cariche di Presidente e di due Vice Presidenti.

Per la prima seduta di Consiglio, il Presidente ed i Vice Presidenti saranno nominati in sede di costituzione.

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni; i suoi membri sono rieleggibili.

Per ricoprire i posti che si rendessero vacanti durante l'anno, il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina dei nuovi consiglieri, deliberando per primi coloro che nei risultati delle votazioni seguivano immediatamente in graduatoria.

Nel caso si rendesse vacante la carica di Presidente entrerà in carica il Vice Presidente più anziano.

Art.16

Il Consiglio Direttivo è incaricato di:

1. Amministrare l'Associazione.
2. Deliberare la convocazione dell'Assemblea, compilare gli ordine del giorno e gli inviti di convocazione.
3. Compilare i bilanci da sottoporre all'esame dell'Assemblea generale.
4. Deliberare sulle nuove ammissioni a socio e curare l'esame delle eventuali obiezioni alle ammissioni stesse.
5. Provvedere alla compilazione di eventuali normative interne ed al loro aggiornamento.
6. Proporre all'Assemblea l'entità delle quote sociali.
7. Attuare tutto quanto deliberato dall'Assemblea generale.
8. Nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione;
9. ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 1 volta all'anno con invito scritto da parte del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato con le medesime modalità dalla maggioranza dei suoi membri.

Art.17

Presidente e Vice Presidenti

- Il presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'assemblea e del consiglio direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti
- Esso cessa dalla carica secondo le norme del precedente art. 15 e qualora non ottemperi a quanto disposto dall'Assemblea dei soci
- Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.
- In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte da uno dei due vice presidenti o dal componente del consiglio direttivo più anziano di età, previa delibera del consiglio direttivo stesso.

Art. 18

Collegio arbitrale

- Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci, ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
- La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
- Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Milano il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che vi abbia provveduto.

Art. 19 - Bilancio o rendiconto

- Ogni anno devono essere redatti, a cura del consiglio direttivo. i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza dei voti.
- Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

- La durata dell'esercizio va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio l'assemblea ordinaria dei soci è chiamata a deliberare sull'approvazione del bilancio.
- Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti nell'attività dell'associazione. E' fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 20 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

- Lo scioglimento dell'associazione avviene con delibera di assemblea straordinaria e voto favorevole dei tre quarti degli associati.
- L'assemblea provvede alla nomina dei liquidatori.
- A seguito di scioglimento e una volta dedotte le passività, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio ad altre ONLUS od a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Lecco, 30 aprile 2010